

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3799 del 23/07/2018
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. RETTIFICA Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4554 del 17/11/2016 intestata a FORLI' LAMIERE S.R.L. per lo stabilimento adibito a fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture sito in Comune di Forlì, Via Balzella n. 32/A.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3968 del 23/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ELMO RICCI

Questo giorno ventitre LUGLIO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ELMO RICCI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. RETTIFICA Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4554 del 17/11/2016 intestata a FORLI' LAMIERE S.R.L. per lo stabilimento adibito a fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture sito in Comune di Forlì, Via Balzella n. 32/A.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4554 del 17/11/2016 ad oggetto “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. FORLI' LAMIERE S.R.L. con sede legale in Comune di Bologna (BO), Via della Zecca n. 1. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito ad attività di fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture sito in Comune di Forlì, Via Balzella n. 32/A” rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 106822 del 07/12/2016;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- *all'Allegato A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;*

Atteso che, a seguito di richiesta di modifica sostanziale, con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-783 del 13/02/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 14920 del 19/02/2018, si è proceduto all'aggiornamento della Determinazione sopra richiamata con sostituzione integrale dell'ALLEGATO A;

Dato atto che in data 28/06/2018 la Ditta con Nota acquisita da Arpaè al PGFC/2018/10327 ha evidenziato la presenza di alcuni meri errori materiali nell'Allegato A, così come aggiornato con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-783 del 13/02/2018;

Atteso che con Nota di Arpaè PGFC/2018/10939 del 09/07/2018 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo per la rettifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Dato che in data 16/07/2018 il responsabile dell'endo-procedimento “autorizzazione alle emissioni in atmosfera” ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie evidenziando in particolare quanto segue:

“(…) Considerato che la citata autorizzazione all'Allegato A “Emissioni in atmosfera”, come evidenziato dalla Ditta con PEC del 28/06/18 acquisita al prot. PGFC/2018/10327, presenta i seguenti meri errori materiali, commessi nella redazione del rapporto istruttorio relativo alle emissioni in atmosfera del 05/02/18:

- *nel paragrafo A. “PREMESSE” tra le richieste oggetto di modifica sostanziale di AUA è citata anche la “variazione della durata delle emissioni N. 2 e 3 da 10 h/g a 6,5 h/g e della emissione N. 4 da 2,5 h/g a 1 h/g”, valutata positivamente dal Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, come da successivo capoverso dello stesso paragrafo, mentre in realtà la Ditta non ha richiesto tale modifica ed infatti nel Quadro riassuntivo allegato all'istanza di modifica di AUA del 02/11/17 ha indicato i medesimi valori di durata previsti nell'istanza di AUA del 28/12/15, pari a 10 h/g per le emissioni N. 2 e 3, e 2,5 h/g per la emissione N. 4;*
- *al punto 1. del paragrafo C. “EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE” è indicata per le emissioni N. 2 e 3 una durata pari a 6,5 h/g, mentre per la emissione N. 4 una durata pari a 1 h/g, che non risultano corrette alla luce di quanto riportato al precedente punto;*

(..) *Dato atto che quanto rilevato è dovuto a mero errore materiale commesso nella redazione del rapporto istruttorio relativo alle emissioni in atmosfera del 05/02/18;*

Ritenuto pertanto necessario procedere alla rettifica dell'Allegato A "Emissioni in atmosfera" alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-783 del 13/02/2018, come segue:

- *eliminazione dall'Allegato A paragrafo A. del riferimento alla richiesta di variazione della durata delle emissioni N. 2, 3 e 4 e delle successive valutazioni del Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera espresse in tal senso;*
- *ripristino all'Allegato C. punto 1. del valore di durata di 10 h/g per le emissioni N. 2, 3 e di 2,5 h/g per l'emissione N. 4, come previsto nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 07/12/2016 prot. n. 106822;*

(...) si trasmette all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale il seguente Allegato A, contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, quale proposta per quanto di competenza di questa Unità ai fini della rettifica dell'AUA vigente da operare con la sostituzione integrale del vigente Allegato A.";

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **rettificare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4554 del 17/11/2016 ad oggetto *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. FORLÌ LAMIERE S.R.L. con sede legale in Comune di Bologna (BO), Via della Zecca n. 1. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito ad attività di fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture sito in Comune di Forlì, Via Balzella n. 32/A"* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 106822 del 07/12/2016, come successivamente aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-783 del 13/02/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 14920 del 19/02/2018, come segue:

- sostituzione dell'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Vista la nota del Dirigente di questa SAC di Arpae del 30/06/2017 PGFC/2017/9947 avente ad oggetto: *"Deleghe ai Responsabili di Posizione Organizzativa"*;

Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena n. DET-2017/1020 con la quale sono stati prorogati fino al 31/12/2018 gli incarichi di Posizione Organizzativa della suddetta struttura di Arpae;

Atteso che nei confronti del sottoscritto Dott. Elmo Ricci non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di rettificare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4554 del 17/11/2016** ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. FORLI' LAMIERE S.R.L. con sede legale in Comune di Bologna (BO), Via della Zecca n. 1. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito ad attività di fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture sito in Comune di Forlì, Via Balzella n. 32/A”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 106822 del 07/12/2016, come successivamente aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-783 del 13/02/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 14920 del 19/02/2018, **come segue:**
 - **sostituzione dell'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4554 del 17/11/2016.
3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4554 del 17/11/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per la notifica alla ditta e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Per il Dirigente Responsabile

della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

(Arch. Roberto Cimatti)

Il Delegato Responsabile della Posizione Organizzativa Rifiuti-Aria

(Dott. Elmo Ricci)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del Dlgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpa S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-4554 del 17/11/16, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 07/12/16 prot. n. 106822.

Con l'istanza di modifica sostanziale di AUA in oggetto viene richiesto quanto di seguito riportato:

- inserimento di nuovo punto di emissione E1bis derivante dall'aspirazione di n. 2 box di saldatura manuale e da n. 1 robot di saldatura di ferro e acciaio inox;
- alla emissione esistente N. 1 "Saldatura manuale e robot" viene aggiunto un nuovo braccio aspirante per la saldatura a robot (da 2 a 3 bracci), mentre i bracci aspiranti per saldatura manuale vengono ridotti da 6 a 4 bracci, con aumento della durata dell'emissione da 9 h/g a 15 h/g;
- aumento del materiale di apporto per saldatura non inox da 6.000 kg/a a 8.093 kg/a, mentre il materiale di apporto per saldatura inox rimane invariato a 30 kg/a.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha svolto le seguenti valutazioni in merito alle modifiche richieste:

- per la nuova emissione N. 1bis "Saldatura manuale e robot" vengono attribuiti i medesimi valori limite e prescrizioni previsti per l'esistente emissione N. 1 "Saldatura manuale e robot"; la Ditta dovrà comunicare la data di messa in esercizio dell'emissione ed effettuare i tre monitoraggi previsti in fase di messa a regime e quelli periodici annuali;
- per l'emissione modificata N. 1 "Saldatura manuale e robot", si ritiene di accogliere le richieste avanzate dalla ditta, pertanto si confermano i valori limite e le prescrizioni della precedente autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ad eccezione della durata dell'emissione che viene aggiornata a 15 h/g;
- per l'aumento dei consumi del materiale di apporto per saldatura si ritiene di accogliere la richiesta.

Per le altre emissioni presenti nello stabilimento e non oggetto di modifica, il Responsabile dell'endoprocedimento ritiene di confermare le condizioni e prescrizioni di cui all'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con determina dirigenziale di Arpa n. DET-AMB-2016-4554 del 17/11/16, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 07/12/16 prot. n. 106822 .

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, alla luce delle valutazioni espresse sopra, ha ritenuto non necessario richiedere al Servizio Territoriale di Arpa la relazione tecnica istruttoria relativa alle modifiche richieste, prevista dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpa del 31/12/15 PGDG/2015/7546, in quanto le modifiche richieste non comportano l'introduzione di nuove tipologie di lavorazioni.

Il Responsabile dell'endoprocedimento ha ritenuto non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL Romagna – Sede Forlì, nel rispetto di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpa al prot. PG/FC/2016/9353.

Il Comune di Forlì, coinvolto all'interno del procedimento della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni sopra riportate, rende necessario aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Forlì in data 07/12/16 prot. n. 106822, così come integrata dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 02/11/2017 prot. n. 92249, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture, sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1 – SALDATURA MANUALE E ROBOT

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Portata massima	15.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	15	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 1BIS – SALDATURA MANUALE E ROBOT

Impianto di abbattimento: prefiltra metallico e filtro a cartucce

Portata massima	9.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	15	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONI N. 2 E N. 3 – TAGLIO LASER

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	5.400	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	10	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. 4 – COMBINATA (PIEGATURA E TAGLIO LASER)

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	500	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	2,5	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E1bis** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it) e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E1bis**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **nuova emissione E1bis** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio annuale delle **emissioni N. 1, 1bis, 2, 3 e 4 con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.**
8. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.